



COMUNE DI CELLE LIGURE
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. **XXX del XX/XX/XXXX**

Indice generale

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Finalità e destinazione dell'imposta	3
Articolo 3 - Presupposto dell'imposta	4
Articolo 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari	4
Articolo 5 - Misura dell'imposta	4
Articolo 6 - Agevolazioni ed esenzioni	5
Articolo 7 - Obblighi tributari e gestionali	6
Articolo 8 - Versamenti	7
Articolo 9 - Differimento di termini	8
Articolo 10 - Accertamento	8
Articolo 11 - Sanzioni	9
Articolo 12 - Riscossione coattiva	9
Articolo 13 - Rimborsi	9
Articolo 14 – Contenzioso	10
Articolo 15 - Autotutela	10
Articolo 16 - Modalità di gestione dell'imposta	10
Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali	10

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, istituisce e disciplina nel Comune di Celle Ligure l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, denominata di seguito imposta.

Articolo 2 - Finalità e destinazione dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale, è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico ex titolo III art.29 l.r. 1/2024, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché secondo le indicazioni definite nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura e/o dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Celle Ligure ha aderito con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 17/05/2017 e nota prot. 5946/2018, nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.
2. In particolare per la gestione della quota (pari ad almeno il 60%) di gettito dell'imposta in accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico ex titolo III art.29 L.R. 1/2024 disciplinati dalla L.R. n. 1 del 06/02/2024 e ss.mm. e ii., prevista dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui al comma 1, la Giunta comunale provvederà, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo nel rispetto delle seguenti norme generali:
 - a) Componenti del Comitato: sono membri del Comitato Il Sindaco o un suo delegato al turismo che lo presiede, un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale vigente.
Per associazioni locali più rappresentative s'intendono o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale, o le associazioni di categoria locali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili della riscossione dell'imposta, aderenti ad un'omologa associazione di categoria di livello provinciale e/o regionale.
 - b) Funzionamento del Comitato: al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso percentuale di "voto", da esprimere in caso di votazione, proporzionato all'impatto occupazionale e di gettito d'imposta previsto, attribuibili all'associazione che rappresenta. Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevedrà un sistema di voto secondo il metodo "una testa un voto" ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentante del Comune e ad un x%, per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria, computato in proporzione alla quota di gettito d'imposta di soggiorno preventivabile e al numero di lavoratori occupati attribuibili indirettamente all'associazione che rappresenta (ovvero sommando la quota di gettito e di occupati delle

imprese regolarmente iscritte all'associazione al momento dell'insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi membri.

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture ricettive, come individuate e definite al titolo II della legge Regione Liguria n. 1 del 06/02/2024 e ss.mm.ii., e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al titolo III art. 29 della citata legge regionale, anche se gestiti in forma non imprenditoriale, situati sul territorio del Comune di Celle Ligure.

Articolo 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle tipologie di offerta turistica ricettiva di cui al precedente articolo 3.
2. Il gestore è il soggetto che a qualsiasi titolo gestisce le tipologie di offerta turistica ricettiva di cui all'articolo 3 ed è responsabile:
 - a) del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
 - b) della presentazione della dichiarazione;
 - c) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della tipologia di offerta turistica ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter, del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis, del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
4. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta, il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo -commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 1 del 06/02/2024 e ss.mm.ii. a condizione che tali soggetti garantiscano l'adempimento di tutti gli obblighi di rendicontazione imposti dall'ente.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di offerta turistica ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva o appartamento ammobiliato ad uso turistico ex titolo III art.29 l.r. 1/2024.
4. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'imposta di soggiorno relativa agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) – unità immobiliari ad uso abitativo destinati a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di

locazione breve - si intende assolta con il pagamento dei primi cinque giorni decorrenti dal primo mese assoggettabile all'imposta. I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta sono da individuare nei componenti il nucleo familiare del locatario

Articolo 6 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Celle Ligure;
- b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
- c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
- e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità Pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
- f) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona;
- g) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
- i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- j) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
- k) il personale appartenente alla Polizia di Stato e Locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- l) i soggetti che realizzano manifestazioni e/o eventi organizzati dal Comune, ospitati gratuitamente in una struttura ricettiva e/o appartamento ammobiliato ad uso turistico per volontà del gestore dell'offerta turistica ricettiva.

2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore dell'offerta turistica ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

L'esenzione di cui alla lettera l) del comma 1 è subordinata alla presentazione, da parte del gestore dell'offerta turistica ricettiva, di apposita autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che attesti la gratuità del soggiorno offerto all'ospite.

3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo, anche differenziando per singolo mese.

4. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori;
5. L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da Enti Pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.
6. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
7. L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano nelle strutture ricettive o negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico ex art.29 l.r. 1/2024 a causa di esigenze lavorative nel Comune di Celle Ligure, documentate dall'azienda datore di lavoro.

Articolo 7 - Obblighi tributari e gestionali

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 devono fornire alla propria clientela, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.
2. Entro i termini di riversamento di cui all'art. 8 i soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 4, devono presentare al Comune esclusivamente per via telematica:
 - a) le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati);
 - b) compilare, tramite software gestionale reso disponibile dal Comune, il dettaglio degli ospiti e dei pernottamenti imponibili e delle esenzioni/riduzioni di imposta per l'intero periodo oggetto di imposizione.
- 2 **Bis.** Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione cumulativa di cui all'articolo 4, comma 1 ter del Dlgs 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020, esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste dal suddetto art. 180.
3. Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 devono presentare al Comune il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, su modello (MOD. 21) conforme alle disposizioni di legge utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune tramite il software gestionale dell'imposta, da presentare anche se gli importi risultano a zero.
4. Il conto della gestione di cui al comma 3 del presente articolo, debitamente compilato e

sottoscritto, nonché corredato da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentato utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
 - b) a mezzo posta elettronica ordinaria;
 - c) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentati nella data di spedizione;
 - d) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, indirizzati specificatamente all'ufficio Tributi;
5. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
6. Le modalità operative di cui al presente articolo potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento.
7. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 adempiono agli obblighi di gestione dell'imposta mediante l'utilizzo del software eventualmente reso disponibile dal Comune. In particolare essi hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro le scadenze di riversamento d'imposta di cui al successivo articolo 8, comma 4, ovvero 16 luglio, 16 ottobre e 16 novembre, il numero degli ospiti e dei pernottamenti imponibili, l'imposta dovuta e i soggetti esenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
8. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti per consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.
9. La comunicazione va presentata per ogni struttura ricettiva o appartamento ammobiliato ad uso turistico, anche se gestiti cumulativamente dallo stesso gestore, e trasmessa telematicamente tramite il software gestionale.

Articolo 8 – Versamenti

- 1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.
- 2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario.
- 3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza. Entro le scadenze prefissate dovranno versare al Comune quanto interamente dovuto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi che abbiano rifiutato il pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

4. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 deve riversare a favore del Comune quanto dovuto a titolo di imposta per il periodo di riferimento, e più precisamente:
- entro il 16 Luglio per il trimestre Aprile – Giugno;
 - entro il 16 Ottobre per il trimestre Luglio– Settembre;
 - entro il 16 novembre per il mese di Ottobre.

Il riversamento può avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) tramite le procedure telematiche messe a disposizione del Comune (PAGO P.A.);
- b) con modello F24 utilizzando il codice tributo 3936;
- c) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.

I versamenti dovranno essere effettuati con la presente causale “Imposta di soggiorno – trimestre ____ dell’anno ____ CITRA e/o CIN _____”.

Articolo 9 - Differimento di termini

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta Comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, dei termini di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

Articolo 10 – Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi o i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
5. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione; in particolare il Comune potrà dotarsi di strumenti informatici atti ad incrociare i dati relativi all'offerta di disponibilità di affitto/soggiorno a scopi turistici e dimostrarne la presenza in rete. I gestori delle strutture ricettive, i privati, possessori di unità abitative a uso turistico che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 calcolata sul tributo non versato.
4. Le sotto indicate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - a) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) per la mancata trasmissione della comunicazione periodica di cui all'art. 7, comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
6. In caso di violazione alla presentazione del conto di gestione – mod 21 – di cui all'articolo 7 – comma 3 del presente regolamento, le sanzioni saranno comminate dalla Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto dal DLgs 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile), tenuto conto che il gestore riveste la qualifica di agente contabile.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 13 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 12,00.
4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

Articolo 15 - Autotutela

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 16 - Modalità di gestione dell'imposta

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.

Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale del Dipartimento delle Finanze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.